



AMMINISTRAZIONE COMUNALE GIOIA TAURO

N. 36 Reg. Del. SESSIONE ORDINARIA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

L'anno duemilaquattro, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 10,00, in Gioia Tauro e nell'aula consiliare "Antonino Scopelliti", a seguito di convocazione nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale Pedà Antonino.

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
1. DAL TORRIONE Giorgio	SI	12. ALTOMONTE Cosimo N.	NO
2. PEDA' Antonino	SI	13. FILIPPONE Maria Marcella	NO
3. ALBANESE Paolo Antonio	SI	14. RANIERI Salvatore	SI
4. FONDACARO Filoreto	NO	15. GIOVINAZZO Francesco	NO
5. CENTO Antonio Michele	SI	16. TOMASELLO Antonio	NO
4. GUERRISI Angelo	SI	17. STRANGI Rosa	I NO
5. LA ROSA Salvatore	SI	18. ANGILLETTA Ippolito	SI
6. MEROLA Salvatore	NO	19. MAIOLO Fabrizio	SI
7. SCORDO Agostino	SI	20. FILANDRO Michele	SI
9. LONGOBUCCO Antonio	SI	21. ALESSIO Aldo	SI
10. ALTOMONTE Antonio	NO		

Consiglieri assegnati	N° 20 + 1	Consiglieri in carica	N° 20 + 1
Consiglieri presenti	N° 13	Consiglieri assenti	N° 8

Partecipa il Segretario Generale Avv. Giuseppe Strangi

Il Presidente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dichiara, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio Dr.ssa Marisa Vissicchio per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria Dr.ssa Marisa Vissicchio per quanto concerne regolarità contabile.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Scrutatori: i signori: Angilletta Ippolito e Scordo Agostino

ALESSIO, Capogruppo Consiliare de L'Ulivo, Illustra una propria proposta di modifica all'Art. 17/bis, comma secondo.

Si avvalgono della facoltà d'intervenire i Signori: il Sindaco Dott. Giorgio DAL TORRIONE, Aldo ALESSIO (Capogruppo de L'Ulivo), per i cui interventi si veda il Verbale di Seduta allegato alla Deliberazione Consiliare N° 31 del 19 giugno 2004;

Il Presidente PEDA', in assenza d'interventi da parte dei Consiglieri Comunali , mette ai voti la predetta proposta di modifica presentata in aula dal Consigliere Aldo Alessio, che riporta la seguente votazione: n° 1 (uno) voti favorevoli (Alessio), n° 12 (dodici) voti contrari e nessun astenuto, espressi tutti per alzata di mano dai n° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

Il Presidente PEDA', a questo punto, mette ai voti, dei n° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti, la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei suddetti Consiglieri Comunali;

PREMESSO che esiste un regolamento approvato con Deliberazione di C. C. n. 26 del 26/031998;

ATTESO che tale regolamento appare inadeguato rispetto alle esigenze della normativa vigente;

RITENUTO di dover apportare delle consistenti modifiche del suddetto;

CONSIDERATO che le modifiche e le integrazioni riguardano principalmente i passaggi di proprietà della concessione riportare in corsivo negli articoli della proposta di Regolamento allegata, che di seguito si elencano: Art. 4 - 6 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17/bis - 19 - 20 - 22 - 29 - 30 - 31 - 33 - 33/bis - 34 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41/bis - 42 - 44 - 46/bis - e dell'Allegato "A", Allegato "C" art. 2 e 4.

Con n. 12 (dodici) voti favorevoli, n. nessuno contrari, e con n. 1(uno) astenuti (Alessio) dei n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, come da schema allegato che forma parte integrante del presente provvedimento. -

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'Art. 49 T.U.E.L., 18/08/2000 n° 267

IL DIRIGENTE

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 153, comma 5°, T.U.E.L., 18/08/2000 n° 267

IL DIRIGENTE

Atto (1) soggetto/non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, si trasmette all'Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. (1) cancellare la parte che non interessa

Li, 29 GIU. 2004

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, della su estesa DELIBERAZIONE viene iniziata la pubblicazione il giorno 29 GIU. 2004 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 29 GIU. 2004

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della su estesa DELIBERAZIONE è stata affissa all'Albo Pretorio il 29 GIU. 2004 e che la pubblicazione è stata disposta per quindici giorni consecutivi dal 14 LUG. 2004 al 29 GIU. 2004

Li, 29 GIU. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente DELIBERAZIONE, essendo decorso il periodo di pubblicazione dal 29 GIU. 2004 al 29 LUG. 2004 senza reclami e senza richieste di invio al CO.RE.CO., avanzate ai sensi dell'Art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva per effetto dell'Art. 134, comma 3° dello stesso T.U.E.L.

Li, 21 LUG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente DELIBERAZIONE, inviata per il controllo, ai sensi dell'Art. 134 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, è stata (1) approvata / non approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del

n.

(1) cancellare la parte che non interessa

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,



CITTA' DI GIOIA TAURO

89013 - Provincia di Reggio Calabria

Telefono 0966 - 5081 - Fax 0966 - 508217 - Partita IVA 00137710802

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE

DELL'ACQUA POTABILE

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1

Assunzione del servizio per pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno (Art. 7 e Art. 17 Legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23/04/1981, n. 153).

Art. 2

Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati i lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico dell'opera da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o suoli privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessato/i le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo dei lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

Art. 3

Proprietà della tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 4

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate *all'U.T.C.*, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a caso fortuito o forza maggiore.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 6

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche o *per comunità* ed utenze (generiche non domestiche) *per uso commerciale, industriale e zootecnico*.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali ed alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato

del 10% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

Art. 8

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Art. 9

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta, dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (All. 1).

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito, ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto perdite, o altre eventuali cause.

Art. 10

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianto di uso pubblico (*fontane pubbliche*);
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti di uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;

- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art.12

L'uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche è *concessa gratuitamente* e può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' stabilito il limite massimo, per singolo prelievo, di lt. 25.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Ogni infrazione al presente articolo sarà sanzionata ai sensi del Codice Penale.

Art. 13

Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato fare uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche, è punito con ammenda pari a € 516,46 salvo applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

Art. 14

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi dell'art. 106 della Legge Comunale e Provinciale.

Fermo restando che la competenza per l'esecuzione delle operazioni di taglio e riallaccio dell'utenza è dell'ufficio tecnico Comunale – Ripartizione Lavori Pubblici – che dovrà eseguire tutti i provvedimenti necessari alla formazione delle squadre addette allo svolgimento delle suddette operazioni e alla loro gestione in maniera tempestiva ed efficiente, avendo come supporto gli elenchi degli utenti morosi all'uopo trasmessi dall'ufficio Riscossione/Acquedotto.

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15

Definizione delle utenze private

Sono considerate utenze private:

- quelle per uso domestico;
- quelle per uso di comunità non commerciali;
- quelle per usi industriali;
- quelle per uso zootecnico;
- quelle per uso extra domestico.

Art. 15/ bis

Fornitura su strade, analizzate o prive di rete

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione Comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1) per i vani utili adibiti a civile abitazione: 1,5) per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3) per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art.2.

Art. 15 /ter

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

per usi diversi da quelli familiari

Nel caso di fornitura di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è in facoltà dell'Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso, essere rivendicata dal concessionario.

Art. 16

Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili *e/o agli inquilini* i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto, l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

I comproprietari di uno stesso fabbricato possono ottenere la concessione comune, restando solidamente obbligati al pagamento del rispettivo canone.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17

Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45 legge 47/85) ad: 1) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 04/01/1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione da edificare o 2) per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero 3) copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 della L. 28/02/1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/01/1977. *Integrare a cura dell'U.T.C.*

Se usufruisce già del pubblico servizio, in sostituzione, il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce di pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore, questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domanda per allacciamento di edifici allo stato progettuale, si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quanto l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che, da parte del richiedente, si sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art. 17/bis

Passaggio di proprietà e cambio di inquilini

Il passaggio di proprietà, per qualsiasi titolo, ed il cambio di locazione non prosciogliono il concessionario dall'impegno assunto verso il Comune, salvo il diritto alla disdetta da esercitarsi nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento.

Il nuovo proprietario ed il nuovo inquilino, per subentrare nella concessione, devono presentare domanda al Comune nei modi ordinari ed addivenire, quindi, alla stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 18

Oneri di allacciamento – Cauzioni – Noli – Canoni – Spese contrattuali

Accolta la domanda, il richiedente utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

1. un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione della rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore e per la bocca d'incendio; in alternativa i lavori potranno essere eseguiti dall'utente ed in tal caso dovrà essere versata una cauzione pari alla spesa di ripristino che verrà svincolata per i lavori eseguiti;
2. un diritto fisso di allacciamento prefissato (All. A);
3. un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi per gli utenti non proprietari dell'immobile;
4. un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati di cui all'allegato B).

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Art. 19

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore. Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo annuale.

Art. 20 **Accertamento dei consumi**

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con *periodicità semestrale*.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta, l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro, se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 21 **Uso, bocche d'incendio private**

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso su accennato.

Art. 22 **Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi**

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verranno sistemati sempre a cura e spese dei proprietari o dei conduttori, apparecchi di controllo quanto sono gli alloggi, in un'apposita cassetta all'esterno dello stabile, *facilmente accessibile al personale dell'acquedotto*. Ogni contatore dovrà indicare con apposito cartellino il nome dell'utente cui si riferiscono.

Art. 23 **Distacco di alloggi allacciati ad unica presa**

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione del tubo stradale.

Art. 24 **Ampliamento della concessione**

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamento di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria, deve richiederne l'autorizzazione.

Art. 25

Condutture private all'interno della proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà, devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. Dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro le fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28 **Serbatoi**

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 29 **Tipo e calibro dei contatori**

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente (All. D).

I contatori di nuova posa dovranno essere a lettura diretta fino a 10.000 mc.

Art. 30 **Posizione dei contatori**

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto *a sfera*.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale. *In ogni caso non è consentito il collocamento in posti sconvenienti (es. balconi, bagni, ecc.).*

Tutti i contatori, ed il rubinetto che li precede, saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Nelle nuove costruzioni, i contatori dovranno essere installati secondo le prescrizioni dell'ufficio Tecnico e comunque ai limiti della proprietà privata in

apposita nicchia. L'U.T.C. effettuerà i dovuti controlli in relazione all'ubicazione prima della concessione del certificato di abitabilità dello stabile, che, dietro domanda dell'interessato (con allegata la necessaria documentazione-planimetria) darà per iscritto le indicazioni sull'ubicazione del contatore e verificherà poi che il lavoro sia stato eseguito secondo le prescrizioni date.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori medesimi per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione.

Art. 31 **Contatori in fabbricati con più utenze**

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro *posto al piano terra e in luogo facilmente accessibile.*

Art. 32 **Custodia dei contatori**

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 33 **Manutenzione dei contatori**

Alla manutenzione ordinaria dei contatori provvede il Comune senza che nulla sia dovuto dagli utenti.

In sede di riparazione straordinaria verranno prescritti i lavori da eseguire per la regolare conservazione del contatore, con l'obbligo dell'utente di eseguirlo entro 60 giorni, pena la sospensione dell'utenza.

Art. 33/bis **Guasti e perdite**

In caso di guasti del contatore, non imputabili al concessionario, che non consentono di determinare la quantità di acqua fornita, sarà applicata la tariffa relativa al minimo della concessione.

Le perdite, che possono prodursi dopo il contatore, sia nella rete sia attraverso i rubinetti, verranno normalmente conteggiate ai fini della determinazione dei consumi.

Art. 34

Verifica dei contatori su richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche *alla presenza dell'interessato. Il verbale di verifica sarà firmato dalle parti.*

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica (All. D).

Art. 35

Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare, il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture *regolarmente* effettuate.

Art. 36

Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, *calcolate* di volta in volta dall'ufficio competente.

CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37

Titolarità della concessione

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore. *Quest'ultimo dovrà dimostrare la propria conduzione con autorizzazione del proprietario..*

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 38 **Contratto di utenza**

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

A pena di nullità, la domanda deve contenere l'indicazione dello stabile, via, numero civico e piano.

I contratti di utenza di cui al precedente comma, potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18:

- per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
- per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze, *fatte salve le disposizioni di cui all'art. 17.*

Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza ed accettazione delle norme regolamentari.

Art. 39 **Fornitura provvisorie**

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali fornitura verranno concesse compatibilmente come normale servizio di erogazione per durata di un anno a condizione che non si tratti di un fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo salvo conguaglio a fornitura conclusa;
- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.

Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 40 **Durata dei contratti di fornitura**

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma, dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Al momento del distacco della fornitura dovrà essere pagato il consumo di acqua accertato a quella data senza attendere l'emissione del ruolo successivo.

Art. 41 Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo dello stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

Art. 41/bis Allaccio contatore

Il contatore sarà allacciato dal personale dell'acquedotto nell'impianto predisposto dall'utente. Prima del contatore dovrà essere posto un rubinetto di arresto a sfera che sarà sigillato aperto assieme al contatore.

Dell'allaccio sarà fatto apposito verbale in doppia copia, sottoscritto dalle parti.

Nel modello del verbale dovrà risultare l'impegno dell'utente a disdire in tempo la fornitura in caso di abbandono dell'alloggio.

CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42 Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori

La fornitura verrà fatta esclusivamente a misura, mediante contatore installato a cura e spese dell'utente.

La lettura del contatore avrà luogo almeno ogni sei mesi secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto. *I ruoli annuali saranno formati prendendo come base il consumo del 2° semestre dell'anno precedente e del 1° semestre dell'anno in corso.*

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta *nelle successive verifiche*, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Sono ammesse le autoletture comunicate per iscritto.

Art. 43

Tariffe acqua – Ruoli di riscossione

Art. 9 D.L. 02/03/1989, n. 66 – ota I. 24/04/1989, n. 144

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

A) USO DOMESTICO

Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.

E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso *domestico familiare in senso stretto*.

Nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più nuclei familiari, composti almeno da due persone, ciascuno ai soli fini del calcolo degli scaglioni di consumo, verrà attribuita una "concessione" per ciascun nucleo familiare.

B) USO DI COMUNITA' NON COMMERCIALI

E' l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità.

Sono comunità: i ricoveri, gli ospedali, i collegi pubblici e religiosi. Non appartengono a questa categoria le scuole, sia pubbliche che private.

USI INDUSTRIALI:

Si considera destinata ad usi industriali l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale.

USO ZOOTECNICO:

E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti della Giunta Municipale.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui al R.D. 14/04/1910. n. 639.

Art. 43/bis
Tariffe per bocche antincendio private

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

Art. 44
Sospensione della fornitura per morosità

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza delle rate accordate.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza (All. C).

Art. 45
Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun fatto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, decorsi tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 46
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere che siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa di non forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni (All. C).

Art. 46/bis
Divieto concessione acqua

E' rigorosamente proibito ad ogni utente di derivare o di concedere a sua volta l'acqua a chicchessia ed anche di estendere il servizio ad altri edifici di sua

proprietà, anche se contigui, quando questi non siano specificati nella domanda e quindi non compresi nell'utenza.

Art. 47

Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore e, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 48

Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona conservazione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque concesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 49

Manomissione alle condutture

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- A) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- B) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari, di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- C) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 50

Variazioni delle tariffe e del Regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessari, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento,

dandone comunicazione all'utente mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18/07/1947 dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.

E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).

Le variazioni ed aggiunte a modifiche, si intendono obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 51 **Azioni giudiziarie**

Per qualsiasi controversi che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti, è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 52 **Penalità**

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finchè ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 53 **Validità della fatturazione**

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente al pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 54**Regolamento come normativa contrattuale**

Le norme del presente Regolamento e i relativi allegati "A", "B" e "C" formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 55**Tasse ed imposte**

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 56**Applicabilità del diritto comune**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 57**Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo ed avvenuta approvazione.

E' demandato alla Segreteria l'incarico di inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

Art. 58

Per le utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli utenti dovranno stipulare formale contratto, conforme alla normativa che precede in esecuzione di spesa e diritti, nel termine che verrà fissato dall'Ente, pena la revoca della concessione.

Art. 59

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, tenuto conto che in precedenza non venivano stipulati contratti, le utenze esistenti verranno regolarizzate con la stipula del contratto e gli utenti saranno esonerati dal pagamento delle relative spese contrattuali che si intendono a carico dell'Ente.

ALLEGATO "A"

DIRITTI DI ALLACCIAMENTO

L'utente cui venga consentito l'allacciamento al civico acquedotto, è tenuto al pagamento del diritto fisso di allacciamento nella misura che segue:

1)	Case di abitazione e negozi: - per ogni unità immobiliare	€	51,65
2)	Pensioni e Alberghi e loro ampliamento: - per ogni unità immobiliare	€	77,47
3)	Colonie estive o loro ampliamento: - per ogni unità immobiliare	€	51,65
4)	Per edifici industriali: - per ogni 1.000 mq. di lotto e frazione di mille	€	77,47
5)	Per campeggi	€	51,65

Sono tenuti al versamento della cauzione anche i proprietari di allacci che in precedenza siano risultati morosi.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo il pagamento dell'ultimo consumo anche al momento della trattativa dell'utenza.

ALLEGATO "B"

DEPOSITI CAUZIONALI

DEFINIZIONE:

Importo in denaro contante versato dall'utente a garanzia del pagamento delle forniture e servizi che l'Ente gli fornisce.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

DOVUTO DA:

Utenti che sottoscrivono un contratto di somministrazione dei servizi che non sono proprietari dell'immobile.

MISURA:

Il deposito cauzionale è commisurato sull'importo di € 103,30 per ogni utenza.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, per depositi cauzionali di considerevoli proporzioni, autorizzare la costituzione del versamento in numerario con polizza fidejussoria, rilasciata da primaria banca o compagnia di assicurazione, di importo almeno doppio rispetto a quello sopra indicato.

ALLEGATO "C"

DIRITTI DIVERSI

Art. 1) RECUPERO SPESE STAMPATI:

E' dovuto da ogni utente, in occasione della stipula di un contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese, per stampati e scritturazioni di € 5,17 oltre ovviamente ai diritti di segreteria.

Art. 2) SPESE PER PROVA CONTATORE:

L'utente ha il diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento.

Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l'utente ha diritto alla sostituzione del misuratore.

Art. 3) DIRITTI DI CHIUSURA O APERTURA CONTATORE A RICHIESTA O APERTURA CONTATORE CHIUSO PER MOROSITA':

L'utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno promosso il provvedimento e versare, per ogni operazione, un diritto di € 25,83.

Art. 4) SOSTITUZIONE A RICHIESTA DEL CONTATORE:

L'utente può chiedere la sostituzione del contatore a sue spese.

Art. 5) MORA – DEFINIZIONE.

Penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bollette effettuati oltre la scadenza indicata.

MISURA:

- a) penalità pari al 3% dell'importo della bolletta non pagata, minimo € 2,59.
- b) interessi di mora: si applicano gli interessi del al tasso legale vigente per ogni semestre di ritardato pagamento o frazione di esso.-